

Con il [matrimonio](#) o l'[unione civile](#) è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.

Nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'ufficio di stato civile competente, il quale provvederà alla relativa [annotazione](#) a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.

Regime della Comunione dei Beni

Si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile se gli interessati **non** manifestano volontà diverse.

La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambi i coniugi o uniti civilmente. I beni già in possesso di uno o dell'altro prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.

Regime della Separazione dei Beni

Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio o unione civile.

Tale dichiarazione va resa:

- in caso di matrimonio civile o unione civile, direttamente all'ufficiale di stato civile
- in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante.

Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio o l'unione civile, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio o unione civile sono sempre esclusi.

A chi si rivolge

A coloro che intendono contrarre [matrimonio](#) o [unione civile](#)

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile che redigerà l'atto di matrimonio o unione civile

Cosa si ottiene

L'inserimento nell'atto di matrimonio o di unione civile dell'indicazione del regime patrimoniale prescelto

Cosa serve

E' necessario fare apposita comunicazione all'ufficiale di stato civile che dovrà redigere il relativo atto di matrimonio o unione civile, che inserirà la relativa formula ([annotazione](#))

nell'atto stesso, che verrà sottoscritta dagli sposi/uniti civilmente, insieme ai testimoni, al momento della celebrazione.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

La comunicazione della scelta patrimoniale dovrà essere fatta in tempo utile per il suo inserimento nell'atto di matrimonio o unione civile. Si consiglia di comunicarla all'ufficio di stato civile almeno 8 giorni prima della celebrazione.

Casi particolari

Regime patrimoniale nel caso di cittadinanze diverse

I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o unione civile è prevalentemente localizzata.

L'art. 30, comma 1, 2° paragrafo della L. 218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente, possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio civile o concordatario o dell'unione civile, le parti manifestano la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana ed in questo caso indicano il regime di separazione o comunione dei beni).